

Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali

(Approvato con delibera C.C. n.6 del 30.01.2006)

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449", dal D.P.C.M. 221/99 e dai successivi Decreti Ministeriali 21 luglio 1999, n. 305, e 29 luglio 1999, nonché dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 4 aprile 2001 n. 242, nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Gli importi degli interventi sono intesi a garantire per tutti i residenti del Comune le risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari. Sono quindi subordinati alla definizione di un fabbisogno individuale valido per questo tipo di interventi.

Art. 1. Descrizione dei servizi

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di TAGLIO DI PO ai cittadini residenti nel Comune di TAGLIO DI PO in condizioni di disagio socio-economico-sanitario sono i seguenti:

Ordinari:

- A) **Contributo integrativo per anziani e inabili;**
- B) **Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;**
- C) **Incentivo economico per nuclei con minori;**

Non ordinari:

- D) **Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto**
- E) **Intervento economico per spese impreviste**

Art. 2. Natura dell'intervento

Un intervento economico sarà devoluta ad una persona singola, chiamata di seguito "**beneficiario**" o ad interi nuclei familiari, di cui è considerato "beneficiario" il richiedente della prestazione.

In caso di insufficienza delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale, verranno predisposte, per ciascun intervento, delle riduzioni rispetto ai contributi determinati con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 3. Accesso agli interventi

L'accesso agli interventi di cui all'Art. 1 viene autorizzato dal Dirigente responsabile del Servizio, a base di una domanda con tutti i dati necessari, incluso tutti i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi dei DL 109 e 130.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti **requisiti generali**:

- a) essere **abitualmente presente** nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento,
- b) dimostrare la **disponibilità di contribuire** al fabbisogno familiare, se fisicamente capace di farlo,

c) osservare gli **obblighi scolastici** per minori.

La sussistenza dei requisiti generali è determinata dal Dirigente del Servizio, anche previa controlli in merito da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata attinenza ai requisiti generali, l'Amministrazione può considerare non presenti – anche solo temporaneamente - uno o più componenti del nucleo modificandone quindi il relativo fabbisogno..

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore **ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore a € 3.000** e che – dalla certificazione ISEE - risultano di possedere un **patrimonio disponibile complessivo inferiore a € 5,000**. La determinazione definitiva dell'intervento prevede delle valutazioni aggiuntive: la conseguenza è che, con particolare riferimento agli interventi non ordinari, questi limiti sono indicativi.

L'erogazione degli interventi è di regola accompagnata della sottoscrizione di un **Progetto Finalizzata**, al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della sua famiglia.

Art. 4. Caratteristiche e tipologia degli interventi

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste / affitto). Qualora sussistano situazioni di conflitti familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. All'occorrenza il vantaggio economico potrà consistere nella fornitura di pasti confezionati o nella consegna di alimenti crudi.

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

1. ORDINARI

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione di carattere anche continuativo volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- ad **anziani**, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati ;
- a soggetti con **invalidità** uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

Il contributo deve essere rideterminato ogni 3 mesi.

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad **adulti** in età lavorativa, in precaria situazione economica.

Il contributo viene concesso al massimo per **3 mesi**, prolungabile per **una volta all'anno** ed è subordinato ad un Progetto di Reinserimento.

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori. E' rivolto

- a nuclei con **minori**, in difficoltà economica.

L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'Amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per tre mesi.

Gli interventi A), B) e C) s'intendono mutuamente esclusivi.

2. NON ORDINARI

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto per i nuclei che ,per motivate giustificazioni, non hanno potuto presentare domanda al contributo regionale,cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per una mensilità nell'anno, prorogabile se il Comune non riesce a provvedere ad un alloggio alternativo. Il contributo viene erogato:

- per **contratti** di locazione regolarmente **registrati**;
- nel caso di un canone d'affitto superiore a € 200,00
- graduandolo in funzione della condizione economica

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto, spese condominiali incluse, al momento della domanda.

E) L'intervento economico per spese impreviste è erogato:

- a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi **indispensabili** e per i quali non siano previsti altri interventi;
- fino a spese di un importo complessivo di € **500**.
- graduandolo in funzione della condizione economica

L'intervento per spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per – al massimo – una volta all'anno.

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

Art. 5. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, indicato nei decreti ISEE 109 e 130.

Ai fini della determinazione del fabbisogno familiare, l'Amministrazione Comunale può **rimuovere** determinati componenti adulti, **privi dei requisiti generali**, da un nucleo, anche se sono presenti nella DSU.

I nuclei particolarmente numerosi (oltre **cinque** componenti) possono - al massimo - ricevere erogazioni corrispondenti al fabbisogno per nuclei di cinque componenti.

Art. 6. Valutazione degli elementi reddituali

Il reddito viene valutato tenendo in considerazione il reddito ai fini ISEE desunto dalla DSU.

Ai sensi dell'art.3 del DL 109, per tutti gli interventi il valore ISE è integrato da una serie di entrate aggiuntive riferite allo stesso periodo della DSU:

1. **l'indennità di accompagnamento**
2. **assegni percepiti** non considerati
3. importi percepiti per l'aiuto alla locazione (**FSA**)
4. **altri proventi** percepiti, non ancora considerati

Inoltre sono detratti dall'ISE i seguenti elementi:

5. le tasse effettivamente pagate (**IRPEF**)
6. l'importo intero delle **spese mediche** detraibili ai fini IRPEF
7. **assegni erogati** a favore di persone estranei al nucleo in questione, non ancora considerati
8. **rette effettivamente pagate** per familiari ricoverati in strutture semiresidenziali o residenziali

Con riferimento agli interventi B – C – D – E previsti all'art. 4, ai fini di precisare la situazione reddituale in caso di perdita del lavoro (disoccupazione) o cambiamento rilevante (più del 50%) del reddito da dipendente (p.e. pensionamento), il richiedente deve indicare per ciascuna domanda d'intervento:

1. la **data** di un cambiamento reddituale rilevante
2. il **reddito netto** (eventualmente l'indennità di disoccupazione) per ciascuno degli ultimi **tre mesi** antecedenti la domanda

La valutazione reddituale della DSU sarà quindi corretta

- in direzione di un "**reddito disponibile**" e
- con il reddito mensile (media sui tre mesi) al momento della domanda.

Ai fini della valutazione globale, questo "**reddito congruo mensile**" sarà affiancato con la valutazione patrimoniale dell'art. 7.

Art. 7. Valutazione degli elementi patrimoniali

Come previsto all'art. 3 del DL 130/00, il comune utilizza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, con particolare riferimento alla valutazione del patrimonio.

All'importo del patrimonio desunto dalla DSU viene aggiunto:

- a) l'eventuale importo del **TFR**, se non ancora contemplato nel patrimonio mobiliare

Ai fini della valutazione, ogni nucleo deve fornire inoltre:

- qualora esso risieda in abitazione di proprietà, il **valore ICI della residenza**
- l'eventuale mutuo residuo, che viene poi detratto, fino a concorrenza, dal valore ICI della residenza stessa

Per rapporto alla valutazione ISEE, il valore residuo della residenza posseduta è influente fino ad un importo corrispondente all'ICI Comunale medio di una residenza in proprietà di € **75.000**.

Il patrimonio così "**adeguato**" è valutato con una "soglia smussata equivalente" specificata nell'Art. 10.

Art. 8. La scala di equivalenza

Il Valore della Scala di Equivalenza (VSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo è desunto dalla scala di equivalenza definita dal DL. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori della Scala di Equivalenza (VSE)

numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

I valori della Tabella 1 s'intendono come fattori per l'adeguamento del fabbisogno familiare ai numero di componenti presenti.

Per il calcolo del fabbisogno familiare non sono applicate le maggiorazioni ai fini dell'ISEE.

Gli interventi Comunali ammettono inoltre al massimo un VSE di **3,20** (vedi Art. 5).

Art. 9. Il fabbisogno familiare

Il fabbisogno individuale (riferito ad un nucleo di una sola persona) viene fissato a **3.000** Euro annuali corrispondenti a € **250,00** mensili. Questo importo base viene moltiplicato con il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo per ottenere l'importo massimale erogabile.

Tabella 2 Fabbisogno familiare

numero dei componenti	Fabbisogno_mensile	<i>Fabbisogno annuale</i>
1	€ 250,00	€ 3.000
2	€ 392,50	€ 4.710
3	€ 510,00	€ 6.120
4	€ 615,00	€ 7.380
5 e più	€ 712,50	€ 8.550

Le maggiorazioni del VSE non valgono per questo calcolo.

Il calcolo degli interventi A), B), C) s'intende ad integrare il valore ISE congruo agli importi del fabbisogno familiare.

Art. 10. Valutazione della condizione economica

Come riferimento di base si utilizzano gli indicatori ISE ed ISEE, desunti dalla DSU del nucleo in questione.

Il calcolo utilizza il valore **ISE con le integrazioni e deduzioni previste all'Art. 6**, da confrontare con il fabbisogno (annuale) descritto nell'Art. 9, determinando una quota dell'intervento basata sul risultante ISE congruo, applicando la formula:

$$quota_ISE = Max(0; Min(1; \left(1 - \frac{ISE_congruo}{fabbisogno_annuale}\right)))$$

Nel caso in cui vi sia la necessità di precisare la condizione economica, a causa della perdita del lavoro (disoccupazione) o di un cambiamento rilevante del reddito da dipendente (p.e. pensionamento), si applica la formula:

$$quota_reddito_mensile = Max(0; Min(1; \left(1 - \frac{reddito_congruo_mensile}{fabbisogno_mensile}\right)))$$

e si determina la quota più favorevole:

$$quota_congrua = Max(quota_ISE, quota_reddito_mensile)$$

Al fine di erogare i contributi ai richiedenti che ne hanno maggior bisogno, l'Amministrazione Comunale precisa le forme di intervento previste all'art. 4, i nuclei familiari con un patrimonio disponibile complessivo intorno alla soglia € 5.000,00.

Il patrimonio disponibile è dato dalla somma degli imponibili ai fini I.C.I del patrimonio immobiliare, con esclusione della residenza, quanto stabilito nell'Art. 7, e del patrimonio mobiliare desunto dalla DSU.

Per evitare l'ingiustizia derivante dalla applicazione di una soglia e cioè che chi è solo di una unità al di sotto del criterio di selezione goda delle forme di intervento mentre chi è immediatamente sopra no, la soglia stessa viene smussata, vale a dire che a partire da un patrimonio disponibile superiore a € 2.500,00, l'intervento viene ridotto, fino ad azzerarsi in modo continuo con un patrimonio disponibile uguale o superiore a € 7.500,00.

L'effetto della soglia smussata è una valutazione patrimoniale da applicare alla quota congrua. Se il patrimonio adeguato è precisamente il valore della soglia, l'effetto della soglia smussata riduce la quota a 50% della quota congrua. Un patrimonio inferiore ad un intervallo sotto la soglia – dando una valutazione uguale a zero - non cambierà la quota, mentre un patrimonio oltre un intervallo sopra la soglia la riduce a zero. Patrimoni all'interno degli intervalli producono in modo smussato delle valutazioni seguendo l'equazione logistica a forma di sigmoide:

$$valutazione_patrimoniale = \frac{1}{\left(1 + e^{-\kappa(\text{patrimonio}-soglia)}\right)}, \text{ con } \kappa=f(\text{intervallo}).$$

La valutazione patrimoniale viene combinata con la quota congrua.

$$quota_definitiva = quota_congrua * (1 - valutazione_patrimoniale)$$

Tutte le valutazioni intermedie utilizzate saranno comunicate al richiedente; anche la differenza tra la valutazione “congrua” e la valutazione effettuata in base all’ISE risultante dall’attestazione ISEE – INPS.

Art. 11. Calcolo degli interventi

Per gli interventi ordinari contrassegnati alle lettere A) B) C) dell’Art. 1, il calcolo consiste nell’**applicare la quota definitiva al fabbisogno** del nucleo familiare del richiedente, calcolata in base a quanto stabilito all’Art. 10, quindi anche con la valutazione del patrimonio.

Se il risultato, cioè la quota definitiva del fabbisogno non è maggiore di zero, non spetta nessun intervento ordinario.

Il contributo integrativo per il pagamento del canone d’affitto (intervento D) consiste nella graduazione della percentuale di contributo con questi limiti:

- ISEE congruo minore o uguale a 3.000 → 100%
- ISEE congruo maggiore o uguale a 5.000 → 0%
- Per valori ISEE congruo compresi tra 3.000 e 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all’art. 10.

L’intervento economico per spese impreviste (intervento E) consiste nella graduazione della percentuale di intervento con questi limiti:

- ISEE congruo minore o uguale a 3.000 → 100%
- ISEE congruo maggiore o uguale a 5.000 → 0%
- Per valori ISEE congruo compresi tra 3.000 e 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e combinata con la valutazione patrimoniale di cui all’art. 10.

La percentuale così ottenuta, viene moltiplicata per le spese, determinando così il contributo, che non potrà essere comunque superiore a € 500,00.

Art. 12. Non applicabilità dell’intervento ordinario ai consumi

Dall’importo dell’intervento ordinario annuo viene sottratto una stima dei costi per l’/gli autoveicolo/i presenti nel nucleo. Ai fini della valutazione il richiedente deve indicare nella domanda:

- il numero di automobili in possesso dei componenti il nucleo e
- la cilindrata cc complessiva di questi veicoli

Il valore della **cilindrata** (in centimetri cubici) trasformato in Euro, viene preso come indicatore del costo annuo dei veicoli e sottratto dall’intervento ordinario preventivato nell’Art. 11.

Art. 13. Esclusioni

Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni sociali e sanitarie .

Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.

Art. 14 Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio Entrate, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, effettua controlli, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, si utilizza la convenzione esistente tra l'Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze. Tale convenzione é finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art . 15 . Disponibilità finanziaria

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute , entro il limite complessivo dato dallo stanziamento previsto nel bilancio annuale comunale.

Disposizioni finali – Norme transitorie

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano gli interventi di concessioni di benefici economici a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche.

Il comune mette a disposizione una procedura informatica che permette di calcolare in modo automatico la valutazione dell'intervento economico.